

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: OSSERVAZIONI AL TESTO DELLA DELEGA

CONFERIMENTO TFR MATURANDO

Al fine di incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari **sia collettive che individuali** è previsto il **conferimento del TFR maturando** alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo n° 124/93, **salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore**.

La norma è da intendersi nel senso che **il singolo lavoratore ha il diritto di individuare la forma pensionistica complementare verso la quale destinare il proprio TFR maturando** previa omogeneizzazione delle condizioni in materia di trasparenza e di tutela.

Quanto sopra determina:

- Per un verso un radicale cambiamento rispetto al precedente impianto normativo in base al quale ogni determinazione in merito alla destinazione del TFR alle forme pensionistiche complementari (peraltro solo collettive) era riservata alla contrattazione collettiva
- Per altro verso una spinta legislativa nel senso della **omogeneizzazione** tra tutte le forme di previdenza complementare ai fini della **trasparenza dei prodotti e della tutela dei lavoratori**.

Si nota inoltre che:

- La scelta può riguardare **una qualsiasi delle forme pensionistiche complementari** di cui al Decreto Legislativo n° 124/94: fondi negoziali (a qualsiasi livello costituiti: nazionale, territoriale o aziendale), fondi aperti e FIP
- **È possibile che il lavoratore si opponga a tale conferimento**, attraverso una esplicita manifestazione di volontà con la quale esprime la sua **intenzione di non aderire ad alcuna forma di previdenza complementare**
- Il **conferimento del TFR** alle forme pensionistiche complementari assume carattere **cogente** anche in presenza di disposizioni legislative che prevedono l'obbligo di accantonamento del TFR medesimo presso **gli enti c.d. privatizzati** di cui al Decreto Legislativo n° 509/94 per fini diversi dalla previdenza complementare (è il caso, ad esempio, dell'ENPAIA).

Qualora il lavoratore:

1. non esprima in maniera esplicita la sua volontà di non aderire ad alcuna forma di previdenza complementare

e

2. non abbia scelto (nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo ovvero nel termine di sei mesi successivo all'assunzione) alcuna delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n° 124/93

si fa luogo al c.d. **conferimento tacito** del TFR a favore di:

- a) fondi **istituiti o promossi dalle regioni** tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ad hoc
- b) fondi di **natura contrattuale** (a qualsiasi livello costituiti: nazionale, territoriale o aziendale)
- c) fondi **aperti scelti in maniera contrattata** tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
- d) fondi istituiti in base a **regolamento aziendale** (nei limiti in cui tale fonte istitutiva è ammessa dalla vigente legislazione).

La norma sul conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari pone alcune **questioni interpretative**:

1. se il conferimento di tutto il TFR maturando riguardi tra i soggetti già iscritti ai fondi pensione anche coloro i quali (poiché già occupati al 28 aprile del 1993), in virtù delle regole di contribuzione attualmente vigenti e definite dalla contrattazione, destinano al fondo pensione solo una quota del TFR maturando;
2. in caso affermativo, se sia necessaria una esplicita manifestazione di volontà del soggetto già iscritto al fondo pensione per veicolare verso il fondo medesimo la totalità del TFR maturando ovvero se il tutto avvenga automaticamente;
3. se la sequenza della tipologia dei fondi ai quali è possibile conferire tacitamente il TFR sia tassativa nel senso che sarebbe prefigurata una preferenza a favore dei fondi regionali solo mancando i quali sarebbe possibile conferire il TFR ai fondi negoziali ovvero, in mancanza di questi, ai fondi aperti c.d. collettivi.

A margine si evidenzia che per effetto congiunto della norma che prevede il conferimento tacito a favore dei fondi istituiti o promossi dalle regioni, della norma che assegna alle regioni competenze (sia pure concorrenti) in materia di previdenza complementare nonché delle istanze sempre più decise di un assetto istituzionale che valorizzi le Regioni potrebbe affermarsi e consolidarsi un **sistema di fondi pensione radicati sul territorio** e destinati alla generalità dei lavoratori che prestano la propria attività all'interno del territorio regionale (fondi, quindi, **di natura intercategoriale**).

Al riguardo si ha notizia che in alcune regioni (Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio) sono già in fase avanzata i relativi studi di fattibilità che addirittura sembrano prefigurare la disponibilità delle Regioni a farsi carico anche di oneri relativi al funzionamento (copertura parziale dei costi di gestione amministrativa) o al finanziamento (per alcuni casi particolari: ad esempio, maternità) dei fondi pensione relativi.

E' prevista infine la **costituzione presso gli enti di previdenza obbligatoria di forme pensionistiche (puramente e semplicemente, mancando ogni ulteriore aggettivazione, nella specie: complementari) alle quali destinare in via residuale le quote di TFR non altrimenti devolute.**

La norma, che trova applicazione certamente con riferimento ai settori lavorativi nei quali non sussistono forme di previdenza complementare di natura negoziale (si pensi al settore del **pubblico impiego**, fatta eccezione per il comparto scuola, ovvero al **settore del credito** limitatamente ad alcune situazioni particolari) solleva un non marginale dubbio interpretativo. In particolare ci si chiede:

- se si debba imputare ad errore materiale la mancata qualificazione delle forme pensionistiche che possono essere costituite presso gli enti di previdenza obbligatoria. In questo caso la norma potrebbe essere interpretata nel senso che quando il TFR non è conferito ad una forma pensionistica complementare individuata con le modalità sopra esposte (cioè: per scelta esplicita del lavoratore o per conferimento tacito) deve essere conferito ad una forma di previdenza complementare istituita presso gli enti di previdenza pubblica. La conseguenza di questa interpretazione sarebbe che il **TFR maturando continuerebbe ad essere accantonato in azienda** nel caso in cui il lavoratore manifestasse la propria intenzione di non aderire ad alcuna forma di previdenza complementare;
- se, al contrario, la mancata qualificazione delle forme pensionistiche che possono essere costituite presso gli enti di previdenza obbligatoria sia una precisa scelta del legislatore. In questo caso la norma potrebbe essere interpretata nel senso che quando il TFR non è conferito (in maniera espressa o tacita) alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n° 124/93 deve comunque essere conferito alla forma pensionistica istituita presso l'ente di previdenza obbligatoria. La conseguenza di questa interpretazione sarebbe che il **TFR maturando sarebbe comunque sottratto all'azienda** anche nel caso in cui il lavoratore manifestasse la propria intenzione di non aderire ad alcuna forma di previdenza complementare.

PORTABILITA' DELLA POSIZIONE MATURATA E DELLA FUTURA CONTRIBUZIONE

Il contributo del datore di lavoro, laddove previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, **segue sempre il TFR** nel senso che deve essere versato alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore (per effetto di prima scelta di adesione ovvero per effetto di trasferimento da una ad altra forma pensionistica) ovvero alla forma pensionistica alla quale il TFR debba essere conferito tacitamente. La suddetta portabilità riguarda sia la contribuzione del datore di lavoro già versata sia quella futura.

Si tratta di una novità sostanziale nel senso della effettiva equiparazione tra tutte le forme di previdenza complementare che, tuttavia, pone questioni di natura giuridica ovvero afferenti alla politica sindacale.

Con riferimento alle **questioni di natura giuridica**:

- la portabilità della contribuzione a carico del datore di lavoro (che, giova ricordarlo, è stabilita nella quasi totalità dei casi in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria) può essere mitigata o addirittura avversata per effetto di scelte condivise dagli attori della contrattazione collettiva?
- in quale modo si atteggia il **rapporto** (agli effetti della portabilità della contribuzione) **tra l'autonomia collettiva degli attori della contrattazione e la norma di legge**?
- è possibile, in sede di contrattazione collettiva, prevedere stanziamenti di risorse non a favore degli iscritti al fondo pensione ma **a beneficio del fondo in quanto tale** (per esempio, risorse destinate a finanziare parzialmente i costi di gestione del fondo)?

Con riferimento alle **questioni afferenti alla politica sindacale**:

- **esiste ancora un interesse delle organizzazioni sindacali di categoria a destinare, in sede di contrattazione collettiva, ulteriori risorse per il finanziamento della previdenza complementare?**
- **Potrebbe profilarsi un interesse delle organizzazioni sindacali di livello territoriale ad essere parte del processo di determinazione delle regole di funzionamento di eventuali fondi regionali?**

EQUIPARAZIONE DELLE DIVERSE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Per realizzare una sostanziale equiparazione tra le diverse forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n° 124/93, oltre a quanto detto sopra (conferimento del TFR ad una qualsiasi forma di previdenza complementare e assoluta portabilità della posizione maturata nonché della contribuzione futura) l'articolato approvato dal Senato prevede:

- l'eliminazione degli ostacoli alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare anche attraverso la previsione che il lavoratore sia messo in condizione di effettuare una scelta consapevole a seguito di **adeguata informazione** relativamente a:
 - Tipologia della forma pensionistica alla quale sta per accedere
 - Condizioni per il recesso anticipato
 - Rendimenti stimati per il futuro
 - Facoltà di scegliere la forma pensionistica alla quale conferire il TFR.
- la definizione di regole comuni soprattutto per quel che concerne:
 - **comparabilità di costi**
 - trasparenza
 - **portabilità**
- la rimozione dei vincoli posti all'adesione collettiva ai fondi aperti e, anzi, **l'adozione di misure finalizzate a favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi aperti anche attraverso la previsione di organismi di sorveglianza** a composizione ripartita secondo i criteri di rappresentanza e di partecipazione paritetica previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n° 124/93. La norma sembra doversi interpretare nel senso che le adesioni collettive sono possibili solo ai fondi aperti. **L'adesione collettiva ai fondi aperti sarà dunque possibile, in prospettiva, a seguito di contrattazione a qualsiasi livello** (nazionale, territoriale, aziendale) anche in presenza di esperienze di previdenza complementare già attive ed applicabili in ipotesi al medesimo bacino di utenza.

I FIP sarebbero esclusi da qualsiasi discorso "collettivo"

Relativamente ai FIP restano, comunque, alcuni aspetti da approfondire:

- caratteristiche dei nuovi prodotti
- struttura dei costi e politica commerciale
- esistenza o meno della possibilità di utilizzare i **FIP in maniera pseudo-collettiva** attraverso specifiche **convenzioni aziendali** (con la previsione di una qualche condizione di favore).

DISPOSIZIONI VARIE

- E' stata introdotta la possibilità di contribuire volontariamente alle forme di previdenza complementare anche oltre i cinque anni successivi al raggiungimento del limite dell'età pensionabile.
- Con riferimento alle **norme di carattere fiscale** è previsto:
 - l'ampliamento della possibilità di deduzione dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia individuali che collettive che dovrebbe realizzarsi attraverso la previsione di un doppio limite (assoluto e percentuale) **con applicazione concreta del limite più favorevole al lavoratore** (attualmente, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente si applica il limite meno favorevole) e con la previsione di **meccanismi di rivalutazione** dei suddetti limiti
 - il **superamento della penalizzazione fiscale** per il caso in cui, al momento del pensionamento, si scelga di percepire la prestazione sotto forma di **capitale** in misura **superiore al 50%** di quanto maturato
 - l'**abbassamento dell'aliquota di imposizione dei rendimenti** delle forme pensionistiche complementari attualmente stabilita nella misura dell'11%
 - l'attribuzione della qualifica di **sostituto di imposta** al soggetto che eroga la prestazione sotto forma di rendita (compagnia di assicurazione o fondo pensione a seconda dei casi).
- Si prevede l'attribuzione ai fondi pensione (**non alle forme pensionistiche complementari in generale**) della **contitolarità** insieme agli iscritti **del diritto alla contribuzione** con conseguente legittimazione dei fondi a **rappresentare gli iscritti in giudizio** per ottenere il pagamento dei contributi omessi e l'eventuale risarcimento del danno derivante dal ritardo. Al riguardo la norma contiene anche un riferimento al rafforzamento delle **modalità di riscossione anche coattiva** che lasciano pensare all'introduzione di misure di tutela assimilabili in qualche modo a quelle operanti per la omissione dei contributi obbligatori.
Si evidenzia che la contitolarità è riconosciuta solo ai fondi pensione.
Ciò significa che:
 - per i fondi aperti aumentano gli oneri e la responsabilità
 - per i FIP, qualora il sottoscrittore sia beneficiario anche del contributo del datore di lavoro e del TFR, non è prevista alcuna possibilità di agire per la riscossione dei contributi omessi.
- E' previsto che tutte le forme di previdenza complementare (**anche i FIP**, dunque) dichiarino nel rendiconto annuale e nelle comunicazioni periodiche agli iscritti se ed in quale misura utilizzano **criteri di responsabilità sociale** (c.d. investimenti etici) **nell'attività di investimento** o **nell'esercizio dei diritti di voto** pertinenti ai titoli in portafoglio.
- E' previsto che "i fondi pensione possano dotarsi di linee di investimento tali da **garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR**".
La norma è di difficile interpretazione poiché allo stato attuale è già possibile:

- che i fondi pensione (sia negoziali che aperti) prevedano una o più linee di investimento con garanzie di rendimento
- che questa garanzia possa essere ancorata a parametri variabili e, quindi, anche al tasso di rivalutazione del TFR.

Allora è probabile che la novità riguardi non la mera possibilità (già prevista dalla vigente normativa) ma il modo concreto di prestazione della garanzia. In questi termini la novità riguarderebbe gli strumenti ed i meccanismi da utilizzare: **e se fosse il modo per tentare di reintrodurre la possibilità per i fondi pensione di investire anche in polizze di capitalizzazione?**